CAMERA DEI DEPUTATI N. 5312

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(VASSALLI)

Attenuanti in caso di collaborazione per reati di criminalità organizzata

Presentato il 6 dicembre 1990

ONOREVOLI DEPUTATI ! — 1. Da molto tempo si sono sviluppate in Italia ampie discussioni sull'opportunità di prevedere un « diritto premiale » a favore di esponenti della criminalità organizzata comune e non politica.

Al di là delle spinte emozionali o di preconcette ostilità, non è difficile riconoscere quanto siano concretamente utili le collaborazioni processuali.

In tema di reati terroristici od eversivi, le previsioni premiali contenute al riguardo nel decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e nelle leggi 29 maggio 1982, n. 304, e 18 febbraio 1987, n. 34, hanno fuor di dubbio consentito agli inquirenti di avvalersi delle dichiarazioni di più soggetti appartenenti alle organizzazioni criminali per individuare gli autori dei crimini più gravi e per « disgregare » dall'interno strutture apparentemente monolitiche ed impenetrabili: che da questa sorta di loro monoliticità apparente traevano motivo per diffondere le proprie finalità antiistituzionali e creare nell'opinione pubblica la convinzione di una loro « forza » non intaccabile dai talvolta disarticolati sforzi delle strutture statali.

Le motivazioni che hanno indotto, nel tempo, capi e gregari dei terrorismi di ogni colore a « dissociarsi » e collaborare non sono state unitarie, sicché sarebbe certamente superflua un'indagine volta a ridurre ad unità situazioni fra loro molto diverse. Presentano perciò aspetti più suggestivi che concludenti le obiezioni che, all'introduzione di un diritto premiale a favore di esponenti della criminalità organizzata comune, vengono spesso sollevate da coloro i quali temono che le spinte

non ideologiche ma solo utilitaristiche di chi « collabora » possano « depistare » il processo indirizzando l'autorità giudiziaria e l'autorità di polizia verso conclusioni diverse da quelle reali ovvero dare luogo a « verità preconfezionate » e calunniose.

Sotto questo aspetto, non sarà mai sufficientemente ribadita la necessità di un adeguato controllo giudiziale delle dichiarazioni accusatorie, apparendo oltretutto difficile non attribuire un qualificato significato alla previsione dell'articolo 192, commi 3 e 4, del codice di procedura penale vigente la quale, sul tema, impone al giudice che le dichiarazioni provenienti da fonti interessate (quali sono nella gran parte dei casi coloro che si determinano alla collaborazione) siano « valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità ». La giurisprudenza formatasi sul punto ha già precisato che la previsione vuol evidenziare la necessità di « un riscontro esterno » alla dichiarazione, vale a dire la necessità di un « conforto » proveniente da altri elementi o dati probatori, pur se non « predeterminati nella specie e nella qualità » (e perciò, di conseguenza, di qualsiasi « tipo e natura »). (Cassazione, sezioni unite, 3 febbraio 1990, Belli).

2. Ferme restando le diversità delle competenze e delle modalità di intervento, è comunque da sottolineare che una importante « garanzia » di carattere preventivo e generale sulla affidabilità e sulla « utilità » del soggetto disposto alla collaborazione processuale non potrà che venire – sia pure indirettamente – anche dalle valutazioni operate dalla commissione istituita al fine di assicurare l'incolumità dei « collaboranti » e di cui al disegno di legge recante « Nuove norme per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia » (atto Camera n. 5280). Tale commissione, infatti, vuoi nella sua attività istruttoria, vuoi nella sua attività decisoria, sarà tenuta ad esaminare, per individuare il programma di protezione attuabile, il carattere dei contributi che il soggetto è in grado di fornire e rappresenterà poi una sorta di affidabile supporto conoscitivo per le autorità giudiziarie competenti anche con riferimento alle « modifiche » degli atteggiamenti dei soggetti in questione ed ai pericoli che corre, più in generale, la genuinità dell'apporto processuale.

Le norme per la protezione dei « collaboratori della giustizia » e dei loro congiunti, alle quali si è fatto ora cenno, rappresentano, non solo sotto l'aspetto fin qui considerato, un necessario complemento di quelle di cui al presente disegno di legge. Da tempo è stato sottolineato che l'assenza di disposizioni in tema di protezione (ben più articolate di quella di cui all'articolo 1-*ter*, comma 3, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, introdotto dall'articolo 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486, sul coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa) è stata una delle cause disincentivanti della collaborazione. Non v'è chi non veda, infatti, che senza una effettiva ed adeguata protezione, la sola previsione di misure premiali non può rappresentare un incentivo a dissociarsi da organizzazioni pronte all'immediata eliminazione fisica dei dichiaranti e di coloro che, pur incolpevoli, gli sono vicini affettivamente.

Di qui la determinazione del Governo di presentare, pressoché in un solo contesto, i due disegni di legge in questione; anche per evidenziare in qual conto sono state tenute le opinioni di chi ha giustamente lamentato i pericoli cui può dar luogo il rapporto intimistico che talvolta si crea tra autorità preposta alle indagini e soggetto dichiarante.

Dall'esame congiunto dei due disegni di legge appaiono chiari la netta distinzione che si è voluta creare tra chi è preposto all'esecuzione delle misure di protezione e chi è preposto alla trattazione del procedimento penale, nonché la ferma volontà di impedire inammissibili contaminazioni di ruoli.

3. Le norme del presente disegno di legge si collocano dunque in un affidabile contesto generale e sono pienamente in linea con le altre disposizioni di tipo premiale conosciute dal nostro ordinamento: disposizioni che, come è noto, non spaziano solo dalla previsione dell'articolo 62, n. 6, del codice penale a quelle degli articoli 56, 308 e 309 del codice penale ma coinvolgono anche, come si è detto, misure a favore dei terroristi « pentiti » (articoli 4 e 5 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, 1, 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304, e articolo 1 della legge 18 febbraio 1987, n. 34 e ipotesi di reato ascrivibili alla delinquenza organizzata comune. Fra queste si ricordano le previsioni dell'articolo 630 del codice penale e quelle, recentissime, di cui agli articoli 73, comma 7, e 74, comma 7, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Proprio queste ultime disposizioni, da poco approvate dal Parlamento, convincono di quanto necessarie fossero – per rendere omogeneo il quadro legislativo – norme del tipo di quelle ora proposte e che si volgono a incentivare condotte dissociative per tutti i reati di matrice mafiosa oltre che per il delitto associativo di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale. Sarebbe stato, in verità, contraddittorio ignorare tali fattispecie criminose una volta stabilita l'utilità processuale dei potenziali collaboratori e la necessità di impedire che, nella delicata materia in questione, potesse lasciarsi « inaridire » (come da più parti si sostiene che stia avvenendo) tale tipo di fonte di prova.

4. La disciplina che si è articolata (articolo 1) non presenta aspetti di particolare complessità poiché è stata volutamente modellata sulla falsariga delle già note previsioni in materia di collaborazione per reati terroristici. In tal modo, si è inteso consentire che l'operatore possa muoversi su un « terreno » ampiamente dibattuto, studiato, valutato e che a pochi problemi interpretativi possano dar luogo le prime auspicate applicazioni della normativa. Essendo chiara a tutti la delicatezza che, in questo campo, rivestono le « prospettazioni di vantaggio » che le autorità giudiziarie e di polizia possono formulare fin dall'inizio all'imputato che presenta disponibilità collaborative.

Nella quantificazione degli « sconti di pena » praticabili si è tenuto conto del fatto che, nel nuovo processo penale, è possibile ricorrere a riti differenziati all'esito dei quali l'imputato può fruire di ulteriori diminuzioni di pena: di talché il trattamento « di favore » qui prospettato appare idoneo a determinare la rottura del circuito omertoso ed a conseguire elementi di conoscenza che solo una fonte « interna » è in grado di offrire in modo esauriente. Sarà d'altra parte l'atteggiamento stesso della realtà a consigliare, se del caso, eventuali correttivi alla disciplina o più dettagliate previsioni circa gli effetti processuali conseguenti ad eventuali fenomeni dissociativi o circa i riflessi specifici che la collaborazione può produrre sul trattamento penitenziario. A quest'ultimo riguardo, va aggiunto che, nell'articolo 1, si è volutamente previsto solo il riferimento al soggetto imputato e non anche a quello già definitivamente condannato poiché per quest'ultimo dispone – con riguardo alla possibilità di fruire di opportuni benefici carcerari – un apposito emendamento al decreto-legge 13 novembre 1990, n. 324, attualmente in fase di conversione.

L'attenuante speciale di cui all'articolo 1 è stata prevista per il delitto associativo di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale ed anche per tutti i reati che, comunque, siano finalizzati ad egevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso o, ancora, commessi da chi, pur non essendo « associato », si avvale delle condizioni (forza intimidatrice, condizioni di assoggettamento e omertà) previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale. La

gradualità delle formule usate trova il suo precedente nelle disposizioni degli articoli 1, comma 1, lettera *b)*, e 8 del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 324, del quale questo disegno di legge non poteva non tenere conto tanto più che, conformemente a quanto s'era già previsto per il caso di collaborazione da parte di terroristi, anche esso esclude, all'articolo 2, che sia applicabile, a chi ha diritto a fruire dell'attenuante speciale, l'aggravante, altrettanto speciale, di cui all'articolo 8 del citato decreto e relativa a tutti i reati commessi per agevolare l'attività delle organizzazioni criminali. Nel medesimo articolo 2 si è previsto poi che le restrizioni dell'articolo 1 del decreto n. 324 del 1990 non operino nei confronti di coloro che, per aver tenuto le condotte collaborative previste da questo disegno di legge non possono essere aprioristicamente considerati così pericolosi da non poter usufruire del normale regime dell'ordinamento penitenziario. Va d'altro canto ricordato a questo proposito che resta ferma, anche per costoro, la valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza ai fini dell'applicazione delle misure alternative alla detenzione carceraria.

Per poter fruire dell'attenuante speciale di cui all'articolo 1 l'imputato deve tenere un comportamento non equivoco, scevro da falsità e reticenze; l'accertamento di queste, se successivo alla concessione dei benefici, ne può comportare la decadenza (articolo 3) da disporre con la revisione delle precedenti sentenze di condanna. La disciplina è, anche qui, modellata – pur tenendo conto delle modifiche introdotte dal nuovo codice di procedura penale – su quella di cui alla dissociazione e collaborazione terroristica (articolo 10 della legge n. 304 del 1982).

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Attenuanti in caso di collaborazione).

1. Per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare comunque l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

ART. 2.

(Inapplicabilità di disposizioni speciali).

1. Quando ricorrono le circostanze indicate nell'articolo 1 non si applicano le disposizioni degli articoli 1 e 8 del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 324.

ART. 3.

(Revoca dell'attenuante).

1. Quando le attenuanti previste dall'articolo 1 sono state applicate per effetto di false o reticenti dichiarazioni, è ammessa la revisione della sentenza su richiesta del procuratore generale della corte di appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza medesima.

2. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena.

3. Nel corso del giudizio di revisione il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre le sospensione delle misure alternative alla detenzione e l'applicazione delle misure cautelari previste dalla legge.